

# **POLIZZA**

**RCT / O**

**n. 65.156315894**

**Decorrenza ore 24:00 del 31.08.2017**

**Scadenza ore 24:00 del 30.06.2020**

---

**La presente Polizza è stipulata tra:**

**Università degli studi Roma Tre**

**Via Ostiense, 159**

**00154 Roma (RM)**

**C.f./P.iva 04400441001**

**e**

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**Agenzia di Roma**

**Via dell'Archetto, 16**

**00187 – Roma (RM)**

**SCHEMA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE****DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURATO:</b>	l'Università degli Studi di Roma Tre o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
<b>ASSICURAZIONE:</b>	il Contratto di Assicurazione;
<b>CONTRAENTE:</b>	l'Università degli Studi Roma Tre che stipula l'Assicurazione;
<b>ENTE:</b>	l'Università degli Studi Roma Tre;
<b>FRANCHIGIA:</b>	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato;
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>MASSIMALE:</b>	la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE:</b>	il periodo iniziale pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale e i successivi periodi di durata pari a 12 mesi;
<b>POLIZZA:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SCOPERTO:</b>	la somma percentuale dell'ammontare del danno che, per ogni singolo sinistro, resta a carico dell'Assicurato;
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>SOCIETÀ:</b>	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'Assicurazione;
<b>UFFICIO PREPOSTO:</b>	l'Ufficio o gli Uffici dell'Ente competenti per materia.

**Art. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

La presente Polizza è stipulata dall'Università degli Studi di Roma Tre (Contraente) a copertura della Responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) e dei propri operatori (R.C.O.) cui l'Ateneo possa incorrere nello svolgimento dell'intero ciclo di attività istituzionali, senza alcuna eccezione ed esclusione.

Per attività istituzionale deve intendersi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, anche:

1. ogni attività di esercitazione e visite di istruzione compiute da studenti, tecnici, docenti, non docenti anche al di fuori delle varie facoltà e delle sedi universitarie;
2. ogni attività che viene svolta all'interno di laboratori o gabinetti di analisi (o non) anche non dell'Università a scopo scientifico (o non) o didattico;
3. attività, anche collaterali, che si svolgono sia all'interno di fabbricati di cui l'Ateneo dispone a titolo di proprietà, comodato o locazione, sia all'esterno di tali edifici e nelle aree scoperte adibite a viali e giardini esistenti all'interno delle sedi universitarie o facenti parte delle sedi distaccate;
4. ogni attività, inoltre, inerente alla proprietà e gestione di fabbricati e dei relativi impianti, compresi i lavori di manutenzione, ampliamento e ricostruzione interne, compresi inoltre proprietà ed uso, con relativa manutenzione di strade, parcheggi, recinzioni e cancelli anche elettrici, attrezzature sportive e didattiche, parchi e giardini con annessi alberi e piante;
5. L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

In relazione alla garanzia R.C.T. la Società si obbliga a tenere indenne l'Ateneo di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a termini di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalle attività per i quali l'Assicurazione è stipulata.

In relazione alla garanzia R.C.O. la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) in quanto civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii. per gli infortuni (comprese le malattie professionali come sotto disciplinate) sofferti dai prestatori di lavoro da essa dipendenti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
- b) ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'1% calcolato sulla base delle Tabelle di cui agli Allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii..

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per la rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e ss.mm.ii. La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del Codice civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi azione risarcitoria nei confronti del ritenuto responsabile del danno.

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

**Art. 2 - PERSONE CONSIDERATE TERZE**

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi", con esclusione dei dipendenti (per i quali vale l'Assicurazione R.C.O.) e del legale rappresentante.

A maggior precisazione, vengono considerati "terzi" anche coloro che, ai sensi della *Legge 6 marzo 2001 n. 64 e ss.mm.ii.*, svolgono attività all'interno dell'Ateneo come "servizio civile".

A deroga di quanto previsto dal precedente paragrafo, sono compresi i danni subiti dal legale rappresentante e determinati da fatti non gestiti direttamente dal medesimo

**Art. 3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione ha la durata di 34 mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 31.08.2017 e con scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2020.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, qualora alla scadenza suddetta non siano state ancora ultimate le procedure di aggiudicazione della nuova gara per i Servizi assicurativi, per il periodo strettamente necessario.

**ART. 4 – AMMONTARE DEI PREMI**

Premesso che il premio della presente polizza è convenuto sul numero degli Studenti iscritti, all'atto della stipula della Polizza esso viene preventivato in 38.000 unità, il premio pro-capite viene convenuto in €                    al netto della sola imposta di assicurazione vigente.; per un totale complessivo di €                    al netto della sola imposta di assicurazione vigente.

Il pagamento del premio avverrà in 3 rate anticipate, di cui la prima di durata di 10 mesi e le altre due di durata annuale. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro il termine previsto dalla normativa vigente decorrente dall'emissione del relativo documento contabile, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 31.8.2017.

Il versamento dei premi da parte del Contraente è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo alla Società dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e succ. mod., ed in particolare della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002.

I premi per i singoli rischi e le relative regolazioni, di cui all'articolo che segue, da inoltrare alla Società saranno versati direttamente dal Contraente al Broker di cui al successivo art. 15, il quale provvederà alla loro immediata consegna. In ogni caso, il versamento dei premi ed ogni altra transazione derivante dal presente appalto dovranno essere effettuati in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 136/ 2010.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Il rateo di premio relativo alla eventuale proroga, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto con le modalità previste per il pagamento dei ratei annuali, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2020.

La regolazione del premio avverrà successivamente al termine del periodo di proroga, con le modalità previste all'articolo seguente.

**Art. 5- REGOLAZIONE DEL PREMIO - INCLUSIONI / ESCLUSIONI**

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, il premio stesso sarà anticipato – in via provvisoria - sulla base degli importi offerti dalla Società, e sarà regolato – in via definitiva – alla fine del periodo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato, in base ai premi unitari offerti dalla Società

A tale scopo, entro 120 giorni dalla scadenza del periodo annuo di Assicurazione, il Contraente s'impegna a comunicare per iscritto alla Società, per tramite del Broker di cui al successivo art. 15, i dati consuntivi necessari alla regolazione dei premi. Il Contraente è esonerato da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel corso dell'anno assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute.

La Società provvede al conguaglio attivo o passivo del premio calcolato sulla differenza determinata tra il numero preventivato degli Studenti iscritti di cui al precedente Art. 4, ed il numero definitivo degli stessi risultante all'Ateneo alla scadenza della annualità, moltiplicato per il premio pro-capite indicato in sede di offerta.

Gli elenchi degli Studenti sono tenuti dalla Contraente e questa si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalle Società di effettuare accertamenti e controlli.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, entro **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro **90 giorni** dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso. Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente entro **30 giorni** dalla data di emissione del documento di regolazione, l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa, in quanto già versata all'Erario.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a **30 giorni**, trascorso il quale la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'Assicurazione sarà valida ed efficace.

#### **Art. 6- SOMME ASSICURATE**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a) per la Responsabilità Civile verso Terzi      | € 7.500.000,00= per sinistro |
| b) per la Responsabilità Civile verso Dipendenti | € 7.500.000,00= per sinistro |

#### **Art. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – ESONERO**

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

Il Contraente si impegna a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Tuttavia, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione delle Polizze e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice civile, nei casi in cui si verificano mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, la riduzione del premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del Contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'art. 1897 di cui sopra.

Non costituiscono aggravamento di rischio e pertanto il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

**Art. 8 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si svolgono lavori;
- c) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ed interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto, eccettuati i seguenti casi che invece sono compresi nell'Assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alle autorità:
  - e1) perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui si avvalga per le sue attività;
  - e2) sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dall'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice civile.
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.);
- j) da amianto, da onde e/o campi elettromagnetici e da terrorismo o sabotaggio;
- k) originati, connessi o conseguenti a muffe tossiche.

**Art. 9 - DANNI COMPRESI NELLA R.C. DEI FABBRICATI**

La garanzia R.C. dei Fabbricati di proprietà, in comodato o in locazione vale per i danni derivanti dalle proprietà, conduzione e dall'uso a qualsiasi titolo di fabbricati oggetto dell'attività, compresi i relativi impianti, terreni in genere, parchi, giardini e piante anche di alto fusto, strade private, parcheggi e recinzioni e quant'altro di simile e si estende ai danni derivanti da:

- a) incuria degli addetti ai fabbricati e relativi impianti;
- b) spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, che siano conseguenti a guasti e/o rotture accidentali di tubazioni o condutture degli impianti idrici e di riscaldamento.

**Art. 10 - ESTENSIONE DI RISCHI DIVERSI**

La garanzia assicurativa si estende a:

- a) danni da incendio. Sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Università e da essa detenute a qualsiasi titolo, con un limite massimo di risarcimento pari a € 300.000,00= per sinistro;
- b) danni da procurata inattività di terzi. Sono compresi i danni da procurata inattività di terzi fino ad un massimo risarcimento di € 300.000,00= per sinistro;
- c) danni a condutture e impianti sotterranei. Sono compresi i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, ma esclusi comunque i danni da sospensione di servizio o per mancato uso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 26.000,00= per sinistro;
- d) proprietà e uso di cancelli. Sono compresi i danni che derivano dalle proprietà ed uso di cancelli e sbarre anche elettrici, ascensori e montacarichi;
- e) dipendenti non assicurati I.N.A.I.L. È compresa la Responsabilità per danni verso i dipendenti non assicurati I.N.A.I.L., ai quali, limitatamente alle lesioni personali, viene riconosciuta la qualifica di terzi.
- f) pluralità degli Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata. Premesso che l'Università degli Studi Roma Tre per svolgere l'attività all'interno dei locali del Teatro Palladium (convegni, riunioni, spettacoli teatrali e musicali ed altre forme di spettacolo) può avvalersi dell'opera di Terzi quali Associazioni, Fondazioni, Enti, Compagnie, Istituti etc ), i quali usufruiscono dei locali del Teatro per svolgere le loro attività, si conviene

che con la denominazione di Assicurato sono designati in Polizza più soggetti e ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in nessun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

A seguito di quanto sopra esposto, la Società Assicuratrice rinuncia in tutti i casi ad esercitare il diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti sopra citati.

#### **Art. 11 - ESTENSIONI DI GARANZIA PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

L'Assicurazione si intende estesa ai danni riconducibili alla Responsabilità Civile dell'Università per danni derivanti da:

1. organizzazione di visite agli uffici, ai laboratori e ai locali dell'Ateneo e dalla presentazione e dimostrazione degli impianti e/o attrezzature mediche e/o didattiche dell'Università;
2. organizzazione concorsi e selezioni per assunzione personale sia nei locali di proprietà che nei locali di proprietà altrui;
3. fiere - mostre - esposizioni, compresa la conduzione, la proprietà, l'allestimento e lo smontaggio degli stands e impianti in tutto il mondo;
4. seminari - congressi - convegni - manifestazioni anche teatrali: da ogni attività connessa alla partecipazione e gestione di seminari, congressi, convegni e manifestazioni organizzate dall'Ateneo;
  - 4.1 organizzazione di attività lavorative presso le abitazioni dei dipendenti tramite il cosiddetto "telelavoro";
5. mense e bar: dalla gestione di mense e/o bar, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi, bevande e servizi dei quali possono usufruire anche i dipendenti e gli estranei. Se la gestione di questi servizi viene affidata a terzi, la garanzia vale unicamente per la R.C. che deriva all'Università nella sua qualità di committente;
6. distributori automatici di cibi e bevande: dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ateneo, di distributori automatici di cibi, bevande e simili, compresi i servizi dei quali possono usufruire anche gli estranei, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi ma in gestione all'Università;
7. esercizio di parcheggi: dall'esercizio di parcheggi o garage dell'Università, con esclusione dei danni da furto, da incendio e di quelli a cose contenute nei veicoli;
8. committenza auto: da danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà dell'Università ovvero ad essa locati. Tale garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga o rivalsa della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa R.C. auto. La garanzia è limitata ai dipendenti dell'Università ed entro i confini dello Stato italiano, della Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, nonché Stati dell'Unione Europea;
9. danni a veicoli in sosta di terzi e/o dipendenti: da danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'ambito delle Sedi universitarie e delle aree a tale scopo riservate. È prevista una franchigia di € 52,00= per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovano sui veicoli stessi;
  - 9.1 utilizzo da parte di personale e studenti dell'Ateneo di velocipedi regolarmente autorizzati;
10. danni a mezzi sotto carico e scarico: da danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate nei mezzi stessi, quelli da furto, da incendio, da mancato uso. È prevista una franchigia di € 52,00= per ogni mezzo danneggiato;
11. committenza di lavori dati in appalto: la garanzia viene prestata per la R.C. derivante all'Università, nella sua qualità di committente, per i lavori ceduti in appalto, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati;

12. attività di pulizia o manutenzione ordinaria: dalle attività di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali gestite direttamente o gestite da terzi; in questa ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Università e salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'esecutore dei lavori;
  13. cartelli e insegne: dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che se la manutenzione è affidata a terzi la garanzia opera nella qualità di committente;
  14. servizio di vigilanza: dall'operato di guardiani anche armati o con uso di cani;
  15. squadra antincendio: dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Università;
  16. officine-laboratori: dalla proprietà, manutenzione e servizio di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori di analisi, centrali termiche, elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione nonché altre simili attività ed attrezzature usate esclusivamente per le necessità dell'Università;
  17. responsabilità civile personale: la garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di amministratori e rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
    - 17.1. alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
    - 17.2. agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del *D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.*, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi del *D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.*;
  18. variazioni del rischi - buona fede: a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva;
  19. inquinamento accidentale: A parziale deroga previsto all'Art. 8 - d),, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 2.600,00=, e col massimo risarcimento di € 260.000,00= per sinistro e per anno assicurativo;
  20. malattie professionali: L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L.. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione. Il massimale indicato in Polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
    - 20.1. per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
    - 20.2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
- La garanzia non vale:
- 20.3. Per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
  - 20.4. Per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;



21. "La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) in quanto civilmente responsabile:
- a) ai sensi degli *art. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.* per gli infortuni (comprese le malattie professionali come sopra disciplinate) sofferti dai prestatori di lavoro da essa dipendenti ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;
  - b) ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del *D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.*, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente *punto a)* per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle *Tabelle di cui agli Allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.*

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per la rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'*art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e ss.mm.ii.*

#### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

##### **Art. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

La denuncia del sinistro, contenente la narrazione del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause, delle conseguenze, il nome ed il domicilio del/i danneggiato/i nonché di eventuali testimoni, deve essere inoltrata alla Società, tramite il Broker, di cui al successivo art. 15, entro **30 giorni direttamente a cura del dipendente, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo ( indirizzo del Broker da inserire) o via fax al seguente numero (numero fax del Broker da inserire),** utilizzando il Modulo di denuncia, che sarà appositamente predisposto e che dovrà essere inviato in copia conoscenza all'Università, Area Contratti e Contenzioso, n. fax 0657332367.

L'Università si riserva comunque la facoltà di inoltrare, per il tramite del Broker, la denuncia del sinistro alla Società, in luogo del dipendente, nei termini e con le modalità suddette

Il Contraente deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le ulteriori notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare solamente, sempre entro **30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza** Area Contratti e Contenzioso:

- a) i sinistri per i quali ha luogo un procedimento innanzi al Tribunale del Lavoro;
- b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle competenti Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'*art. 1915 del Codice civile.*

Del pari, il Contraente deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto (nonché proposta dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi degli *artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ss.mm.ii.*) trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

##### **Art. 13 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

Una volta prodotta da parte del Terzo reclamante la documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno, la Società deve provvedere a formalizzare direttamente al Terzo danneggiato la proposta liquidativa o l'eventuale contestazione nel termine massimo di **60 giorni**; successivamente, la Società corrisponderà

direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto, dandone contestuale comunicazione al Contraente, ad eccezione dei casi per cui quest'ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

La Società s'impegna a risarcire al Terzo danneggiato il danno intero al lordo dell'eventuale franchigia/scoperto.

**Art. 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società s'impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare un'amichevole composizione delle vertenze nelle quali il Contraente venga coinvolto, nell'ambito e nei limiti delle condizioni contrattuali di assicurazione.

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso e sempre che quest'ultimo non intenda affiancarsi, per la parte di suo interesse, con propri legali ed a proprie spese. I nominativi ed i recapiti dei legali o tecnici eventualmente designati dalla Società dovranno essere comunicati al Contraente entro 30 giorni dalla nomina.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione contro il Contraente, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito da ciascuna Polizza.